



Definizione del gruppo amministrazione pubblica del

Comune di Pollenza

relazione ai fini degli obblighi previsti dal Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e

successive modifiche

BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2019

**Definizione del gruppo amministrazione pubblica del
Comune di Pollenza**
**relazione ai fini degli obblighi previsti dal Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche**
BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2019

PREMESSE

La presente relazione è redatta ai sensi degli obblighi previsti per gli Enti Locali, di cui al Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche. Ai sensi del comma 1 dell'articolo sopracitato gli enti redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

ATTIVITÀ PRELIMINARI

Le attività si articolano in due distinte fasi che ogni Ente deve realizzare per arrivare alla stesura o meno del Bilancio Consolidato.

La prima fase consiste nella individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato.

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento).

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

FASE 1: Gruppo Amministrazione Pubblica

Il primo elenco, viene redatto sulla base dei seguenti elementi, indicati nel principio contabile:

Costituiscono componenti del “GAP”:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 9, comma 7, del D.P.C.M. 28/12/2011 di attuazione del D. Lgs. n. 118/2011 coordinato con il D. Lgs n. 126 del 2014 aggiornato al DL n. 78 del 2015, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato). Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- 2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
 - 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a. ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b. ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c. esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

- d. ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e. esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

- 3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. Contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

FASE 2: Gruppo Bilancio Consolidato

L'effettiva area di consolidamento, deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indicati nel principio contabile:

Gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione possono non essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi di:

- a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome, rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per

cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente.

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o della società al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario”.

In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.

- b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione”.

1. COSMARI S.R.L.

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
COSMARI S.R.L.	1,8076	Gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e di raccolta differenziata.

Il **COSMARI S.R.L.** è una società partecipata direttamente dal Comune con una quota del 1,8076%. La Società si occupa della gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e di raccolta differenziata.

La partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento poiché la partecipata risulta essere in house.

2. S.A.N. – SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA SPA

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
S.A.N. – SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA SPA	0,07	Costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere necessarie all'approvvigionamento idrico dei Comuni azionisti locali.

Il Comune detiene una quota di partecipazione diretta pari al 0,07% in **S.A.N. – SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA SPA**. La Società svolge attività di costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere necessarie all'approvvigionamento idrico dei Comuni azionisti locali.

Occorre verificare se la partecipazione in **S.A.N. – SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA SPA** può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza. Come ricordato, il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del

risultato economico del gruppo, quando presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

	Tot Attivo al 31/12/2019	Patrimonio Netto al 31/12/2019	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2019
Comune di POLLENZA	21.677.429,27	10.886.976,77	6.976.679,37
<i>Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	650.322,88	326.609,30	209.300,38
Partecipata S.A.N. – SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA SPA	50.472.057,00	23.302.645,00	1.767.437,00
GIUDIZIO	RILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Pollenza in S.A.N. – SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA SPA è rilevante per i tre parametri, pertanto, la partecipazione non sarà inserita nell'area di consolidamento.

3. S.I. MARCHE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
S.I. MARCHE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	4,89	Coordinamento e lo svolgimento delle attività relative al servizio idrico integrato nell'ambito dei comuni soci.

Il Comune detiene una quota di partecipazione diretta pari al 4,89% in **S.I. MARCHE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.** La società svolge attività di coordinamento e lo svolgimento delle attività relative al servizio idrico integrato nell'ambito dei comuni soci.

La partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento poiché la partecipata risulta essere in house.

4. A.P.M. – AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
A.P.M. – AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	0,05	Gestione del servizio idrico integrato.

Il Comune detiene una quota di partecipazione diretta pari allo 0,05% in **A.P.M. – AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA**. La Società svolge la gestione del servizio idrico integrato.

La partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento poiché la partecipata risulta essere in house.

5. TASK SRL

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
TASK SRL	0,024	Servizi settore informatico e telematico.

Il Comune detiene una quota di partecipazione diretta pari allo 0,024% in **TASK SRL**. La Società si occupa della fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico.

La partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento poiché la partecipata risulta essere in house.

6. CE.MA.CO SRL (in liquidazione)

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
CE.MA.CO SRL	0,50	Si occupa della mattazione per conto terzi di animali da destinare alla alimentazione umana

Il Comune detiene una quota di partecipazione diretta pari al 0,50% in **CE.MA.CO SRL**.

La società ha per oggetto la mattazione per conto terzi di animali da destinare alla alimentazione umana (bovini, ovini, suini ecc.) e può inoltre provvedere alla conservazione e stagionatura dei capi mattati e loro parti e fornire servizi di intermediazione nell'ambito di tali attività.

Considerando che il comune detiene una quota pari allo 0,50% la partecipazione non sarà inserita nell'area di consolidamento poiché non affidataria di servizi.

7. A.T.O. N. 3 MARCHE CENTRO MACERATA

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
A.T.O. N. 3 MARCHE CENTRO MACERATA	1,658	Svolgimento di attività inerenti al servizio idrico integrato

Il Comune detiene una quota di partecipazione diretta pari al 1,658% in **A.T.O. N. 3 MARCHE CENTRO MACERATA**. L'ente si occupa dello svolgimento di attività inerenti al servizio idrico integrato.

La partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento poiché la partecipata risulta fare da tramite per l'affidamento di servizi a società partecipate.

8. A.T.A.

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
A.T.A.	1,92	Funzioni di indirizzo, di organizzazione, di affidamento e di controllo delle attività in tema di gestione integrata dei rifiuti

Il Comune detiene una quota di partecipazione diretta pari al 1,92% in **A.T.A.** L'ente si occupa delle funzioni di indirizzo, di organizzazione, di affidamento e di controllo delle attività in tema di gestione integrata dei rifiuti.

La partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento poiché la partecipata risulta fare da tramite per l'affidamento di servizi a società partecipate.

CONSIDERAZIONI FINALI

A seguito delle verifiche e valutazioni effettuate emerge che il Comune Pollenza è tenuto alla redazione del Bilancio Consolidato.

Possono non essere inserite nell'area di consolidamento.

Partecipazioni societarie
CE.MA.CO SRL in liquidazione

PERTANTO

Rientrano nell'area di consolidamento del Comune di Pollenza le seguenti società:

Partecipazioni societarie
COSMARI SRL
S.A.N. – SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA SPA
A.P.M. – AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA
TASK – S.R.L.
S.I. MARCHE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.
A.T.O. N. 3 MARCHE CENTRO MACERATA
A.T.A.

Fonte dati

- *Scheda società partecipate*
- *Statuti Enti di diritto privato*
- *Rendiconto del Comune;*
- *Bilanci consuntivi delle società/enti partecipati dal Comune;*
- *Piano di razionalizzazione del Comune;*
- *Visure delle società partecipate ove necessario;*
- *Informazioni relative alle società partecipate reperite tramite siti web e official sites.*